



Comunicazione UFRC 1/16

23. dicembre 2016

Adattamenti della direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi

I.	Entrata in vigore della legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici	1
II.	Differenze terminologiche nella legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero	2
III.	Adattamento della Direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi come anche della comunicazione UFRC 2/14 del 22 dicembre 2014.....	2

I. **Entrata in vigore della legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici**

1 La legge federale del 21 giugno 2013 sulla protezione dello stemma della Svizzera e di altri segni pubblici (Legge sulla protezione degli stemmi, LPSt)¹ entrerà in vigore il 1° gennaio 2017 e sostituirà la vecchia legge federale del 5 giugno 1931.

2 Ciò necessita l'adattamento seguente del numero marginale 48 della direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi ("2.2.3 Denominazioni ufficiali"):

Sono considerati designazioni ufficiali i seguenti termini: «Confederazione», «federale», «Cantone», «cantonale», «Comune», «comunale» e tutti gli altri termini o espressioni che rinviano a un'autorità svizzera o a un'attività statale o semistatale. (art. 6 LPSt). Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate soltanto da enti giuridici che esercitano un'attività statale o semistatale (art. 9 cpv. 2 LPSt).

Esempi:

Non ammesso per enti giuridici privi di relazioni con l'autorità: «Servizio del Parlamento Sagl», «Polizia SA», «Ufficio fallimenti e liquidazioni SA», «cassa di risparmio federale SA», «Swiss Federal Trust SA».

Le designazioni ufficiali e le indicazioni confondibili con esse possono essere usate in una ditta in combinazione con altri elementi verbali o figurativi, a condizione che l'uso non sia né fuorviante né contrario all'ordine pubblico, ai buoni costumi o al diritto in vigore (art. 9 cpv. 3 LPSt).

Esempi:

Ammesso: «Ostello dei tre confederati Sagl»; «Hammer Veicoli Comunali SA».

¹ RS 232.21.

II. Differenze terminologiche nella legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

- 3 Nella sua decisione 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016, il Tribunale federale (TF) indica esplicitamente che vi sono delle differenze non trascurabili nelle denominazioni italiane, francesi e tedesche utilizzate nella LPSU². Per la definizione del campo di applicazione della legge l'art. 2 cpv. 2 LPSU usa fra l'altro le denominazioni *scuole universitarie – hautes écoles – Hochschulen*. Queste differenze terminologiche si ripercuotono per forza di cose anche sulle "denominazioni derivate" nel senso dell'art. 29 cpv. 1 LPSU, che vanno definite considerando anche le particolarità degli usi nelle lingue nazionali.³
- 4 La denominazione *scuola universitaria* rispettivamente l'elemento *universitaria* (a differenza delle denominazioni *Hochschule* e *hautes écoles*) deriva direttamente dal termine università e possiede con ciò un riferimento chiaro e diretto al settore universitario. Di conseguenza *scuola universitaria* come denominazione composta e derivata deve essere protetta ai sensi degli art. 62 segg. LPSU. Considerando le particolarità degli usi nelle relative lingue nazionali le denominazioni *Hochschule* e *hautes écoles* possono invece essere usate liberamente come altre denominazioni correnti nel settore universitario.⁴
- 5 In considerazione della decisione del TF 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 la denominazione *scuola universitaria* contenuta nel titolo 3 della comunicazione UFRC del 22 dicembre 2014 (3 Denominazioni protette) come anche nel numero marginale 8 della direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi deve essere cancellata. Questa rettifica riguarda soltanto la comunicazione e la direttiva in lingua italiana.

III. Adattamento della Direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi come anche della comunicazione UFRC 2/14 del 22 dicembre 2014

- 6 La direttiva del 1° luglio 2016 all'attenzione delle autorità del registro di commercio relativa alla formazione e all'esame delle ditte e dei nomi come anche la comunicazione UFRC 2/14 del 22 dicembre 2014 di conseguenza sono adattate e pubblicate su internet con il nuovo contenuto.

UFFICIO FEDERALE DEL REGISTRO DI COMMERCIO

Nicholas Turin

² Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU; RS 414.20).

³ Decisione TF 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016, consid. 8.2.

⁴ Messaggio 29 maggio 2009 del Consiglio federale concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (FF 2009 3925, commento all'art. 29).